



Regione Siciliana

Ordinanza n. 8/Rif del 3 marzo 2015

* * * *

Il Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Autorizzazione Integrata Ambientale art. 29 bis rilasciata con DDG n. 76/2010 e ss.mm.ii. al 1244 del 26 luglio 2013. Aumento volumetrico di 100.000 mc Ditta Sicula Trasporti S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Grotte San Giorgio – Catania e Lentini"

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";
- Vista** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191, così rubricato "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi", che prevede, al suo comma 1, che "(...)qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...)";
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005";
- Visto** il D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare, **l'articolo 177** (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"; **l'articolo 178** (Principi) secondo cui: "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di



Regione Siciliana

responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"; **Articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 3**, enuncia che: "lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica"; **Articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 7**, sancisce quanto segue: "le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE";

- Visto** il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);
- Visto** la parte seconda del Titolo III del D.Lgs 152/06 e smi relativa alle procedure d'impatto ambientale ex art. 23 e seguenti;
- Visto** l'articolo 29 del D.Lgs 152/06 e smi che nello specifico recita che "Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato";
- Considerato** che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;
- Vista** l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;
- Visto** l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli



Regione Siciliana

interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;

Considerato che il Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia *ex* O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella L. n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell’ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

Considerato che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo sono in corso i lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico comprensivo di linee dedicate alla produzione di *compost* di qualità, mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna, Gela e Messina sono in corso le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori;

Considerato che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è in corso l’istruttoria da parte dell’Autorità Competente - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - per la quale sono scaduti i termini della consultazione pubblica ed è stato emesso il parere da parte della Commissione Tecnica VIA-VAS;

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio - economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle programmazioni d’ambito che le competenti SRR istituite sul territorio regionale devono predisporre anche in aggiornamento rispetto all’attuale piano regionale approvato;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana da qualche mese è acclarata la situazione di *deficit* nell’impiantistica regionale tra l’altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Visto il D.D.G. n. 76 del 03 marzo 2010 di rilascio dell’AIA del Dipartimento Regionale dell’Ambiente che autorizzava la gestione di una vasca di 1.000.000 mc nella discarica di Catania c.da Grotte San Giorgio;

Vista la richiesta effettuata dalla Sicula Trasporti in data 21 marzo 2013 e relativa alla modifica sostanziale e all’ampliamento della citata nella discarica di C.da Grotte San Giorgio motivata con la difficoltà logistica relativa all’abbancamento dei rifiuti;

Considerato che tale necessità trovava conferma nell’*iter* istruttorio autorizzativo relativo alla richiesta così come da dichiarazioni prodotte dai rappresentanti della Ditta Sicula Trasporti nonché dalle verifiche tecniche eseguite dagli organi di controllo;

Preso Atto che con D.D.G. n. 1244 del 26 luglio 2013 il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato il decreto AIA per una modifica sostanziale nella disposizione planimetrica per la vasca della discarica di Catania c.da Grotte San Giorgio, già autorizzata con D.D.G. n. 76 del 03 marzo 2010, motivata nella richiesta della Sicula



Regione Siciliana

Trasporti, come adeguamento logistico alla gestione per il conferimento dei rifiuti, diniegando comunque il contestuale iter per l'ampliamento di 100.000 mc della discarica di che trattasi;

Vista la nota del 24 febbraio 2015 con la quale la Sicula Trasporti S.r.l. ha comunicato di avere una quantità limitata di volumetria in discarica che gli consente di ricevere il conferimento di rifiuti sino e non oltre al 03 marzo 2015;

Considerato che la chiusura dell'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l. determinerebbe una situazione di grave emergenza igienico-sanitaria poiché i Comuni che conferiscono rifiuti presso detto impianto non avrebbero altro sito cui conferire i propri rifiuti;

Ritenuto essenziale procedere con urgenza attivando anche provvedimenti contingibili ed urgenti poiché in mancanza di ciò molti comuni del territorio catanese, compreso la Città di Catania, sarebbero impossibilitati a conferire i rifiuti prodotti nei rispettivi territori;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 2.700 ton/giorno di rifiuti;

Considerato che ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale i quali non sarebbero comunque dotati di adeguati impianti di trattamento biologico;

Vista l'istanza dell'11 novembre 2014 con la quale la ditta Sicula Trasporti aveva rinnovato la richiesta di ampliamento per 100.000 mc nella vasca di cui al DDG n. 1244/2013 presso la discarica di C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania;

Preso Atto e valutato che il D.D.G. n. 1244 del 2013 del Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti, di modifica sostanziale planimetrica del D.D.G. n. 76 del 03 marzo 2010 di rilascio dell'AIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, era comunque stato preceduto dal Decreto VIA n. 436 del 20 giugno 2013 di giudizio positivo di compatibilità ambientale per un quantitativo di 100.000 mc, oltre a quelli già autorizzati di 1.000.000 mc con DDG 67/2010;

Considerato che una possibile soluzione potrebbe essere quella di consentire, in via contingibile ed urgente, l'abbancamento di ulteriori 100.000 mc, come aumento della capacità complessiva della discarica fino a 1.100.000 mc;

Considerato che nonostante il parere VIA di cui al D.D.G. n. 76 del 03 marzo 2010 di rilascio dell'AIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, contemplatesse un aumento della capacità complessiva fino ad una quantità di 1.100.000 mc., il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato nel 2013 la Sicula Trasporti S.p.A. esclusiva mene lla modifica planimetrica della conformazione della stessa vasca della discarica, rimasta per l'appunto invariata a 1.000.000 mc, in linea con la pianificazione di settore per la gestione dei rifiuti che non ravvisava la necessità di un ulteriore ampliamento della discarica per il settore orientale della Regione Sicilia anche alla luce della presenza, all'epoca, della discarica di Motta Sant'Anastasia gestita dalla Oikos SpA, e della stessa discarica di Grotte San Giorgio per le vasche già autorizzate con DDG 697/2011 e DDG 649/2012 alla stessa Sicula Trasporti i cui lavori erano e sono in corso di realizzazione;



Regione Siciliana

- Preso atto** della grave situazione venutasi a determinare anche a seguito della chiusura della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea gestita dalla Tirreno Ambiente SpA a causa di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in data 7 novembre 2014 anche a seguito dell'azione ispettiva avviata dalla Regione Siciliana giusta relazione finale della commissione ispettiva del 13 ottobre 2014;
- Preso atto** altresì che la discarica di Oikos risulta in procedimento di chiusura giusto provvedimento di diniego 9597 del 11 marzo 2014 anche a seguito dell'azione ispettiva avviata dalla Regione Siciliana giusta relazione finale della commissione ispettiva del 13 ottobre 2014;
- Preso** atto inoltre, che anche per la discarica di C.da Grotte San Giorgio risulta avviato un procedimento di secondo grado, articolato per ogni decreto di AIA vigenti, al fine di verificare le regolarità amministrative e tecniche, nonché ambientali, che hanno portato al rilascio delle predette autorizzazioni ambientali;
- Visto** il verbale della riunione svoltasi presso la Prefettura di Catania in data 21 gennaio 2015 dal quale si evince che è in atto la istruttoria per autorizzare alla Sicula Trasporti un ampliamento della capacità di abbancamento presso la discarica sita nel Comune di Catania che consentirà con certezza di prolungare la capacità di abbancamento a servizio soprattutto dei Comuni afferenti la Provincia di Catania;
- Considerato** che la capacità complessiva della discarica non è stata oggetto di ampliamento poiché l'allora vigente Programma di adeguamento delle discariche 2012-2014 risultava, alla tabella 3, un surplus di capacità di abbancamento;
- Considerato** che ad oggi la suddetta tabella 3 del Programma di adeguamento delle discariche 2012-2014 risulta scaduta e la situazione di fatto venutasi a determinare ha fatto venire meno i presupposti del diniego dell'aumento di 100.000 mc come a suo tempo richiesti;
- Ritenuto** che l'aumento di 100.000 mc della discarica in argomento ricondurrebbe la discarica ai limiti della capacità complessiva di cui al decreto VIA n. 436 del 03 marzo 2010;
- Vista** la relazione della Commissione ispettiva del 13 ottobre 2014 istituita con D.A. n. 54 del 17 gennaio 2014 che ha evidenziato diverse irregolarità e vizi di base nella procedura condotta tra i quali ed in particolare per gli aspetti relativi alla VIA della citata vasca si è evidenziato che la stessa, al contrario di quanto rappresentato negli elaborati tecnici proposti dalla ditta, ricadesse parzialmente anche in territorio comunale di Lentini, quindi nella Provincia Regionale di Siracusa;
- Preso atto che** quindi, da un punto di vista della valutazione ambientale, il procedimento di VIA sotteso all'originario procedimento di AIA di cui al DDG 76/2010 nonché il successivo decreto di Via di cui al DDG 436/2013 di supporto alla modifica sostanziale dell'AIA di cui al DDG 1244/2013, il mancato coinvolgimento, sia in sede di procedura VIA, sia in sede di procedura AIA, del Comune di Lentini (SR) nonché degli altri uffici come ARPA ST Siracusa e ASP di Siracusa ha determinato un vulnus fondamentale tecnico ed amministrativo per il rilascio dei predetti provvedimenti ambientali;



Regione Siciliana

- Considerato** che in ragione della suddetta relazione ispettiva in data 19 gennaio 2015 con nota prot. n. 1787 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha avviato una procedura amministrativa di 2° grado per la revisione dei provvedimenti di AIA n. 76/2010 e 1244 /2013;
- Ritenuto** opportuno precisare che l'avvio della procedura di revisione dei provvedimenti come appena sopra evidenziato comporta l'impossibilità di poter procedere in via ordinaria ovvero ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. n. 152/2006 alla definizione dell'istanza di aumento volumetrico se non dopo la chiusura del procedimento di revisione stesso;
- Appurato** che ad oggi si è in attesa delle controdeduzioni da parte della ditta che gestisce l'impianto in oggetto al provvedimento di revisione così come sopra evidenziato;
- Preso atto** che anche la ditta Sicula Trasporti ha ammesso, mediante la trasmissione di elaborati grafici aggiornati ed allegati alla richiesta di ampliamento di 100.000 mc di cui alla nota prot.1620 del 16 gennaio 2015 di avere realizzato in difformità all'AIA di cui al DDG n. 76/2010, poi modificato con DDG n. 1244/2013, la vasca relativa nella discarica di C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, in quanto ricadente parzialmente nel comune di Lentini, e quindi in Provincia di Siracusa, a differenza di quanto rappresentato originariamente dalla stessa ditta con gli elaborati grafici allegati all'istanza di AIA di cui al DDG n. 76/2010;
- Visto** che a seguito della richiesta di ampliamento della vasca in argomento nella discarica di C.da Grotte San Giorgio nel comune di Catania, per 100.000 mc, proposto dalla Sicula Trasporti, veniva convocata una conferenza di servizi presso la prefettura di Catania, congiunta con la prefettura di Siracusa, al fine di esaminare le importanti problematiche che si svilupperebbero per la paventata chiusura anticipata della discarica di C.da Grotte San Giorgio;
- Vista** la conferenza di Servizi svoltasi presso la prefettura di Catania in data 21 gennaio 2015 ed il relativo verbale;
- Considerato** che il Comune di Lentini in data 21 gennaio 2015, giusto verbale della riunione svoltasi presso la Prefettura di Catania, comunica che il Comune con nota prot. n. 32739 del 28 dicembre 2010 aveva manifestato il proprio nulla osta al cambio di destinazione urbanistica in variante al PRG per l'area interessata dal D.D.G. n. 76 del 03 marzo 2010, come modificato dal D.D.G. n. 1244 del 26 luglio 2013 poiché sulla base del Decreto AIA n. 697/2011 e n. 649/2012 era già mutata la destinazione d'uso allegando certificato di destinazione urbanistica;
- Considerato** che il Comune di Lentini (SR) nella persona del dirigente del settore urbanistica con riferimento al parere sanitario ex art. 216 e 217 RD n. 1234 del 27 luglio 1934 esprime parere favorevole rimandando per le prescrizioni ai pareri espressi da ARPA e dall'ASP di Siracusa;
- Considerato** che durante la conferenza di servizi tenutasi in data 21 gennaio 2015 presso la Prefettura di Catania, il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con riferimento al decreto AIA n. 76/2010 e n. 1244/2013 ha ritenuto che l'intervento di che trattasi possa essere oggetto di parere positivo;
- Considerato** che il Comune di Catania nella persona del Dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente, nella seduta svoltasi presso la Prefettura di Catania in data 21 gennaio 2015, per gli aspetti ambientali conferma il parere favorevole già reso con nota prot. n. 74300 del 6 marzo 2013;



Regione Siciliana

Considerato che l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa in riferimento alle aree ricadenti nel territorio della provincia di Siracusa, interessata all'intervento dell'impianto specificato in oggetto conferma il parere favorevole già espresso dallo stesso Ufficio con nota prot. n. 13734 del 02 agosto 2008 fatte salve le ulteriori necessarie verifiche ad avvenuta acquisizione della documentazione tecnica necessaria per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74;

Considerato che l'Ufficio del Genio Civile di Catania conferma il parere favorevole già espresso ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74 con nota prot. n. 23957 del 03 luglio 2008;

Considerato che il Responsabile U.O. dell'ARPA di Siracusa esprime parere favorevole sull'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l. considerato che la discarica è in possesso di autorizzazione ai sensi della 2° parte del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che la Provincia di Siracusa, fermo restando la rispondenza dell'impianto al D.Lgs. n. 36/2003 e al DM del 2007 attinente le BAT, considerato il parere della Commissione ispettiva che ha rilevato la non conformità al decreto AIA n. 76/2010 e n. 1244/2013 e stante la particolare condizione di emergenza esprime parere positivo all'aumento volumetrico dei 100000 mc a condizione che le non conformità rilevate dalla Commissione ispettiva non abbiano refluenze nella fase di esercizio della discarica;

Considerato che la stessa Provincia di Siracusa ha precisato, nel corso della riunione tecnica tenutasi presso la Prefettura di Catania, che l'abbancamento dei rifiuti nel bacino autorizzato con DDG n. 76/2010 e DDG n. 1244/2013 deve essere interrotto, anche prima del raggiungimento dei 100.000 mc non appena viene completato e collaudato il bacino di discarica autorizzato con DDG n. 697/2011;

Considerato che la Provincia di Catania ha confermato i pareri positivi già espressi con nota prot. n. 40225 del 24 giugno 2013 e prot. n. 35925 del 05 giugno 2013, esclusivamente ai fini del rilascio del provvedimento AIA, comprensivo del provvedimento VIA, ai sensi dell'art. 29 *quater* del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto opportuno evidenziare che la Provincia di Catania pur esprimendo il proprio parere favorevole propone di inserire nel provvedimento contingibile ed urgente del Presidente della Regione alcune prescrizioni fondamentali ed in particolare: 1) acquisizione delle conformità urbanistica da parte del Comune di Catania; 2) verifica delle conformità al piano regionale dei rifiuti; 3) esclusione della possibilità di ricevere rifiuti non trattati; 4) esclusione della possibilità di ricevere rifiuti non conformi alle previsioni del piano RUB regionale di cui alle ordinanze commissariali n. 323 del 25 marzo 2004 così come modificata dall'ordinanza commissariale n. 1133 del 29 dicembre 2006; 5) venga presentata due volte l'anno la relazione ambientale sulla gestione, comprensiva di un report sulle procedure di ammissione in discarica e sugli esiti dei controlli;

Visto il parere positivo espresso con nota prot. n. 16/VECA/15 del 28 gennaio 2015 dalla Provincia Regionale di Siracusa relativamente alla valutazione d'impatto ambientale della società Sicula Trasporti S.r.l. per la variante in ampliamento (100.000 mc) della discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio ricadente nei territori dei Comuni di Lentini e Catania con le seguenti prescrizioni: 1) si chiede di verificare la capacità attuale dei serbatoi di raccolta del percolato e, se del caso, provvedere al loro adeguamento; 2) considerata la complessità del sito, legata alla presenza



Regione Siciliana

di diversi bacini autorizzati singolarmente, si ritiene opportuno che il profilo topografico finale sia omogeneo al contesto morfologico della c.da in oggetto; 3) si attenzionano e si ribadiscono le considerazioni tratte dalle note illustrative della Carata Geologica in scala 1:50.000 F° 641 "Augusta" che per l'area di Grotte S. Giorgio evidenzia il pericolo di contaminazione delle acque sotterranee nel caso di inadeguata gestione delle discariche, che dovrà essere pertanto evitata, in quanto: *"data la permeabilità medio-alta, sia per porosità che per fessurazione delle calcareniti, esse costituiscono un acquifero di apprezzabile interesse, sede di una falda con direzione di deflusso verso nord, ossia verso la Piana di Catania. In relazione a dette caratteristiche, nell'area in questione si riconoscono condizioni di vulnerabilità all'inquinamento delle acque sotterranee contenute, sia nell'acquifero calcarenitico, sia in quello alluvionale della limitrofa pianura alluvionale"*;

Considerato che l'ARPA ST Catania si era già espressa sul decreto AIA n. 1244/2013 con nota prot. n. 48157 del 18 luglio 2013 esprimendo parere favorevole con prescrizioni prescrivendo che la Sicula Trasporti non potrà utilizzare materiale ottenuto dal processo di biostabilizzazione (FOS) e conseguentemente dovrà fare ricorso a materiale vergine;

Considerato che l'ASP di Siracusa esprime parere favorevole all'ampliamento di che trattasi;

Considerato che l'ASP di Catania conferma il parere favorevole già espresso durante la procedura amministrativa delle autorizzazioni AIA n. 76/2010 e AIA n. 1244/2013 sotto il profilo della salute pubblica e di sicurezza e di igiene del lavoro;

Considerato che il Dipartimento Regionale all'Ambiente nella persona del Dirigente Generale nella riunione tenutasi presso la Prefettura di Catania in data 21 gennaio 2015 ha rilevato che nell'autorizzazione del 2010 per il procedimento VIA, nonché per la modifica di cui al DDG 1244/2013, non sono stati consultati il Comune di Lentini e la Provincia di Siracusa così come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che la mancanza di cui appena sopra rappresenta un vizio procedurale che rende necessario la emissione di un nuovo provvedimento e, pertanto, occorre che lo stesso Dipartimento Regionale all'ambiente revochi il precedente parere VIA ed emetta un nuovo provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006;

Preso Atto che il Servizio 1 VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente con nota prot.n 10043 del 03.03.2015 ha trasmesso le determinazioni conclusive facenti parte del provvedimento in via di repertoriazione contemplante le seguenti prescrizioni:

1. Non potranno essere consentiti ulteriori abbancamenti di rifiuti oltre a quelli autorizzati con il presente provvedimento (100.000 m3) fatta eccezione per quelli necessari per l'ottenimento di una morfologia tale da consentire la chiusura della discarica nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.;
2. Dovrà esser verificata la capacità attuale dei serbatoi di raccolta del percolato e, se del caso, provvedere al loro adeguamento;
3. A completamento della fase di coltivazione della vasca dovrà essere realizzata un sistema di estrazione del biogas dimensionato in modo da garantire la massima efficienza di captazione. In funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del biogas, lo stesso dovrà essere avviato all'impianto di recupero



Regione Siciliana

energetico a servizio del comprensorio delle discariche di località Grotte San Giorgio o in alternativa, nel caso di impraticabilità di tale soluzione, ad idoneo impianto di smaltimento;

4. Occorre definire con adeguato livello di accuratezza i flussi di falda e conseguentemente l'ubicazione dei piezometri rappresentativi del bacino idrogeologico d'interesse ai fini delle verifiche ambientali previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo;
5. Si ritiene improcrastinabile l'avvio delle attività di caratterizzazione ambientale di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., precisando che le stesse dovranno essere condotte nell'intero comprensorio delle discariche di località Grotte San Giorgio adottando i criteri previsti nell'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del medesimo decreto;
6. Al fine di accertare, sebbene ex post, i requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo ad oggi stoccati in attesa di impiego nel settore Nord del comprensorio delle discariche di località Grotte San Giorgio, quantificati in 360.000 m³, i medesimi materiali dovranno essere caratterizzati con le modalità previste dall'Allegato 8 al D.M. 161/2012 e comunque concertando tali modalità con A.R.P.A. - S.T. di Catania e S.T. di Siracusa.

Visto il D.D.G. n. 76 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 03/03/2010 così come modificato e integrato dall'A.I.A. rilasciata con D.D.G. n. 1244 del 26/07/2013 con cui rispettivamente il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti hanno autorizzato la realizzazione degli impianti della Sicula Trasporti, sito in c.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania;

Visto il Decreto n. 457 del 13/07/2010, relativo all'ultima tariffa approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente inerente, salvo conguaglio, allo smaltimento dei rr.ss.uu. non pericolosi presso discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania gestita dal gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;

Visto il DDG n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 3462 del 19/12/2012 con la quale il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, in riferimento alla richiesta, avanzata dalla società Sicula Trasporti, relativa all'approvazione della tariffa per l'impianto di "biostabilizzazione della frazione umida dei rifiuti urbani non pericolosi derivanti da attività di separazione della frazione secca", comunica alla ditta che, nelle more della definizione dell'iter istruttorio, la società stessa può applicare la tariffa provvisoria indicata nel piano finanziario procedendo successivamente ad un conguaglio;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Viste l'ordinanza ex art. 191 di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi denominata 7/RIF



Regione Siciliana

Visti il parere ARPA ST Catania prot.n. 11563 del 26 febbraio 2015, il parere ASP Catania prot.n. 20863 del 26 febbraio 2015, ed il parere della Provincia Regionale di Catania prot.n. 12608 del 26 febbraio 2015, rilasciati a seguito di richiesta del DAR per l'eventuale proroga degli effetti di dette ordinanze *ex art.* 191 del D.Lgs. n. 152/06 e smi subordinate alla necessità di assicurare la continuità del conferimento dei rifiuti nella provincia di Catania;

Preso atto necessario, non procrastinabile ed indifferibile, autorizzare come diversa forma di gestione dei rifiuti, nelle more del completamento della vasca di cui di cui al decreto AIA 697/2011 e nelle more del completamento delle verifiche dei procedimenti di secondo grado prima citato, l'abbancamento in sopraelevazione e nel rispetto delle norme vigenti di cui al D.Lgs. n. 36/03 e D.Lgs. n. 152/06 e smi, per una volumetria complessiva massima di 100.000 nella vasca in argomento ricadente nella discarica di C.da Grotte San Giorgio del comune di Catania gestita dalla Sicula Trasporti;

Tutto quanto sopra premesso,

ORDINA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., **alla Sicula Trasporti S.r.l., con decorrenza dal 04 marzo 2015, di abbancare in sopraelevazione** nella vasca di cui al decreto AIA n. 1244 del 26 luglio 2013 nella discarica di C.da Grotte San Giorgio per una volumetria massima di 100.000 mc e con le modalità, vincoli e controlli già ordinate con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 27 febbraio 2015, così come da elaborati grafici presentati dalla Sicula Trasporti con nota acquisita al prot. n.45072 del 11 novembre 2014 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, già autorizzata con decreto AIA D.D.G. n. 1244 del 2013 dallo stesso Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti, di modifica sostanziale planimetrica del D.D.G. n. 76 del 03 marzo 2010 di rilascio dell'AIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, a causa della grave situazione igienico sanitaria che si potrebbe determinare per la prossima chiusura della discarica e nelle more della valutazione dei procedimenti di secondo grado avviati sulle autorizzazioni ambientali in capo alla stessa ditta nonché in attesa del completamento dei lavori della vasca di cui al DDG 697/2011.
- 2) **Alla ARPA ST Siracusa e alla Provincia di Siracusa** di effettuare frequenti sopralluoghi al fine di verificare lo stato dei lavori della vasca di cui all'AIA DDG n. 697/2011 ricadente nel Comune di Lentini e comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti la collaudabilità all'esercizio anche di porzioni della stessa vasca poiché gli effetti della presente ordinanza di cui al punto precedente risulteranno vigenti sino al collaudo ancorché parziale del bacino di discarica autorizzato con DDG n. 697/2011.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di Legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture di Catania e Siracusa, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale all'Ambiente, al Dipartimento Regionale della Sanità, all'ARPA Regionale e alle strutture territoriali di ARPA



Regione Siciliana

Catania e Siracusa, alle *ex* Province di Catania e Siracusa, alle strutture territoriali dell'ASP di Catania e Siracusa, alla Sicula Trasporti S.r.l.;

- a tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza;
- la pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

* * * *

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

